

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 94

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

19 aprile 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 94/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 94/02	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	2
2005/C 94/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV) ⁽¹⁾	3
2005/C 94/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/3760 — AXA Private Equity/Lariviere) ⁽¹⁾	4
2005/C 94/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3743 — Dupont/DDE) ⁽¹⁾	4
2005/C 94/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3718 — IFIL/Intesa/Marcegaglia/Sviluppo Italia/SIT) ⁽¹⁾	5
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
2005/C 94/07	Decisione	6

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 aprile 2005

(2005/C 94/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2967	SIT	tolar sloveni	239,61
JPY	yen giapponesi	139,6	SKK	corone slovacche	39,595
DKK	corone danesi	7,4536	TRY	lire turche	1,7934
GBP	sterline inglesi	0,6832	AUD	dollari australiani	1,69
SEK	corone svedesi	9,177	CAD	dollari canadesi	1,6193
CHF	franchi svizzeri	1,5476	HKD	dollari di Hong Kong	10,1129
ISK	corone islandesi	81,78	NZD	dollari neozelandesi	1,8119
NOK	corone norvegesi	8,22	SGD	dollari di Singapore	2,147
BGN	lev bulgari	1,9559	KRW	won sudcoreani	1 322,24
CYP	sterline cipriote	0,5825	ZAR	rand sudafricani	8,1469
CZK	corone ceche	30,19	CNY	renminbi Yuan cinese	10,7321
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,382
HUF	fiorini ungheresi	248,47	IDR	rupia indonesiana	12 422,39
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,9274
LVL	lats lettone	0,6959	PHP	peso filippino	70,897
MTL	lire maltesi	0,43	RUB	rublo russo	36,06
PLN	zloty polacchi	4,1916	THB	baht thailandese	51,317
ROL	leu rumeni	36 138			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2005/C 94/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30) (sospesa dal regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio - GU L 367 del 14.12.2004, pag. 3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1)	16.12.2005
Fibre di poliesteri in fiocco	India Repubblica di Corea	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 428/2005 (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1)	29.12.2005
	India	Impegno	Decisione della Commissione n. 2000/818/CE (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116)	29.12.2005

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ Telefax (32-2) 295 65 05.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV)

(2005/C 94/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 8 aprile 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Swisscom Fixnet Ltd («Swisscom», Svizzera) acquisisce (acquisiscono) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Belgacom International Carrier Services S.A. («BICS», Belgio), attualmente controllata in esclusiva dall'impresa Belgacom S.A. («Belgacom», Belgio) mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Swisscom: servizi di telecomunicazione fissa e mobile, principalmente in Svizzera,
 - per Belgacom: servizi di telecomunicazione fissa e mobile, principalmente in Belgio,
 - per BICS: fornitura all'ingrosso di servizi di trasmissione di telecomunicazioni internazionali e servizi di connessione internet per operatori di telecomunicazioni.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3764 — Belgacom/Swisscom/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/3760 — AXA Private Equity/Lariviere)

(2005/C 94/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'11 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3760. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3743 — Dupont/DDE)

(2005/C 94/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12 aprile 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3743. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3718 — IFIL/Intesa/Marcegaglia/Sviluppo Italia/SIT)

(2005/C 94/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 21 marzo 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32005M3718. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE

(2005/C 94/07)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

VISTI lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, e in particolare l'articolo 30 di detto statuto,

VISTA la decisione dell'Ufficio di Presidenza concernente la designazione dell'Autorità investita del potere di nomina, modificata da ultimo il 26 ottobre 2004,

VISTI i bandi di concorso generale:

PE/84/A, PE/88/A, PE/90/A, PE/91/A, PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A;

EUR/A/128, EUR/A/147, EUR/A/149, EUR/A/151, EUR/A/155, EUR/A/158, EUR/A/159, EUR/A/161, EUR/A/167, EUR/A/169;

EUR/LA/91, EUR/LA/101, EUR/LA/133, EUR/LA/134, EUR/LA/138, EUR/LA/156, EUR/LA/157;

PE/30/B, PE/32/B;

EUR/B/141, EUR/B/142;

PE/121/C, PE/131/C, PE/132/C;

EUR/C/124, EUR/C/135, EUR/C/153, EUR/C/160;

VISTO il parere della Commissione paritetica emesso nella sua riunione del 15 dicembre 2004,

DECIDE

Articolo 1

La durata di validità delle liste di riserva dei concorsi generali n.

PE/90/A, PE/91/A, PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A;

EUR/A/147, EUR/A/149, EUR/A/151, EUR/A/155, EUR/A/158, EUR/A/159, EUR/A/161, EUR/A/167, EUR/A/169;

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

PE/30/B, PE/32/B;

PE/121/C, PE/131/C, PE/132/C;

EUR/C/124, EUR/C/153, EUR/C/160;

è prorogata al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

La durata di validità della lista di riserva del concorso generale n.

EUR/C/135

è prorogata al 30 aprile 2005.

Articolo 3

La durata di validità delle liste di riserva dei concorsi generali n.

PE/84/A, PE/88/A;

EUR/A/128;

EUR/LA/91, EUR/LA/101, EUR/LA/133, EUR/LA/134, EUR/LA/138;

EUR/B/141, EUR/B/142;

non è prorogata.

Lussemburgo, 20 dicembre 2004.

Julian PRIESTLEY